



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 3

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 647/2016

UDIENZA DEL

15/09/2016 ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	OCCHINEGRO	RICCARDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GRECO	ANGELO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N° 2766

PRONUNCIATA IL:  
15 SET. 2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

19 DIC. 2016

Il Segretario

IL SEGRETARIO  
(dr. Giuseppe Perillo)

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 647/2016  
depositato il 18/04/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP03I101366/2015 IRES-ALTRO 2010  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP03I101366/2015 IVA-ALTRO 2010  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP03I101366/2015 IRAP 2010

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLILEGALE TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO

C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

Il ricorso è proposto contro l'Agenzia delle Entrate di Taranto ed avverso l'avviso di accertamento n. TVP03I101366/2015 notificato il 29-10-2015 ed attraverso il quale, per l'anno di imposta 2010 vengono richieste maggiori imposte IRES-IRAP-IVA oltre accessori, in conseguenza a componenti positivi scaturiti da importi relativi ad indagini finanziarie e determinati, secondo quanto riportato dall'Agenzia, con i criteri di cui all'art.39-comma 1-lettera d)-DPR 600/73.

Il ricorrente contesta l'operato dell'Ente impositore, espone numerose ragioni di contrasto con il medesimo e conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

L'Agenzia delle Entrate di Taranto chiamata in causa è costituita nel giudizio, conferma la validità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso.

ESAMINATI gli atti la Commissione osserva.

L'intera attività accertativa è stata fondata solo su dati ed elementi bancari rilevati da conti correnti non intestati alla società ma a tali signori [REDACTED] e [REDACTED] (coniugi tra loro), ma ancorché soci del sodalizio societario, con gestione finanziaria delle proprie cose del tutto estranee rispetto alla stessa.

Va segnalato che le operazioni finanziarie del signor [REDACTED] non solo non corrispondono ad operazioni svolte dalla società, ma costituiscono operazioni di prelevamento e di versamento di somme vinte al gioco o prelevate per scommettere, talché per alcun motivo le stesse somme potevano rappresentare importi attribuibili come imponibili alla società accertata in quanto estranea a qualsiasi personale operato del signor [REDACTED].

Agli atti di questo procedimento, per altro, lo stesso ricorrente ha dimostrato attraverso puntuali collegamenti degli importi ad assegni, l'estraneità della società e la certa appartenenza dei movimenti bancari alle ragioni del gioco della persona fisica del [REDACTED] e ciò anche perché riferito dall'agenzia che raccoglieva le scommesse.

Non vi è alcun fondamento pertanto nell'operato dell'Agenzia delle Entrate accertatrice ed il medesimo non può essere invalidato.

Con riferimento all'utilizzo da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'art.39-comma 1)-lettera d)-DPR 600/73, la Commissione ritiene essere illegittimo tale utilizzo anzitutto perché gli elementi riportati dall'Agenzia non sono derivati da irregolarità conseguenti alla ispezione delle scritture contabili.

Anzi in relazione all'anno in esame (il 2010) per lo svolgimento delle elencate attività, alla pagina 5) del PVC è stato chiaramente riportato dai rilevatori che hanno formato il PVC, "non sono emerse irregolarità relative allo svolgimento delle elencate attività svolte dalla società".

Non è stata dunque data da parte dell'Agenzia alcuna dimostrazione della non corrispondenza della contabilità alle operazioni realmente compiute dalla società medesima e l'Agenzia senza dimostrare il carattere di gravità precisione e concordanza delle presunzioni semplici riferiti agli importi delle operazioni bancarie di terzi, ha attribuito illegittimamente e senza fondatezza alle stesse (presunzioni semplici) il massimo grado di certezza facendoli divenire direttamente reddito prodotto dalla società.

*[Handwritten signature]*

Reg. 647/2016 f. 2 ~~\_\_\_\_\_~~

L'utilizzo della norma citata è illegittimo ed infondato ed alcuna validità può essere attribuita agli imponibili determinati e ripresi a tassazione dall'accertatore.

La complessità della interpretazione della materia induce la Commissione a compensare interamente tra le parti in causa le spese di questo giudizio.

P. Q. M.

La TERZA Sezione della C.T.P. di Taranto, così provvede:

===in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento impugnato;

===spese compensate

Deciso il 15/9/2016

Il Giudice Relatore  
(Saverio Cargano)

Il Presidente  
(Riccardo Occhinegro)